



MIUR: Uff. Diretta Collab. Ministro USCITA - Registro Ufficiale
14 GIU 2016
A00UFGAB/ 20 BEGEM

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio di Gabinetto

*Al Presidente
del Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione*

per il tramite

*della Segreteria del CSPI
presso l'Ufficio I della DG Ordinamenti*

OGGETTO: Trasmissione documentazione per parere:

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In applicazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30/06/1999, n. 233, si trasmette per il previsto parere, lo Schema di Decreto per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica nonché l'annessa "Tabella A" relativa alla valutazione dei titoli.

P. / IL CAPO DI GABINETTO
Alessandro Fusacchia



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

IL MINISTRO

- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi alla potestà regolamentare dello Stato;
- VISTO l'articolo 29, comma 1, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante la disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, ove si dispone che lo stesso si realizzi mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso;
- VISTO l'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del quale *“agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e in particolare l'articolo 21, che attribuisce l'autonomia alle istituzioni scolastiche e contestualmente conferisce ai capi d'istituto la qualifica dirigenziale;
- VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e in particolare, l'articolo 39 che disciplina il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni e in particolare l'articolo 2, che disciplina le competenze del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

VERSIONE TRASMESSA AL CSPI PER L'ACQUISIZIONE DEL RELATIVO PARERE

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l'articolo 25, che disciplina compiti e funzioni dei dirigenti scolastici;
- VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES;
- VISTO il decreto-legislativo 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 19, commi 5 e 5-ter, che dispongono in merito al numero dei posti da dirigente scolastico;
- VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), e in particolare l'articolo 1, commi 102, 103 e 107, concernenti l'equipollenza tra titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e lauree magistrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, ed in particolare l'articolo 1, comma 2-ter;
- VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, e in particolare l'articolo 6 concernente il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'articolo 1, commi da 87 a 92 concernenti interventi di selezione, conferma e immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il decreto interministeriale del 12 marzo 2012 con cui sono rideterminati i compensi per i componenti delle commissioni dei concorso finalizzati al reclutamento dei dirigenti scolastici, fermo restando quello previsto dal citato dPCM 23 marzo 1995 per i segretari delle commissioni, come ridotto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010;

- DATO ATTO che il citato articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 prevede che in sede di prima applicazione il bando del corso-concorso nazionale per il reclutamento nazionale dei dirigenti scolastici riserva una quota dei posti ai soggetti *“già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva [...] contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonché ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.”*
- DATO ATTO che il citato articolo 1, comma 87 e successivi, della legge n. 107 del 2015 prevede che i soggetti già vincitori, ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, nonché i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, siano destinatari di un corso intensivo di formazione e successiva prova finale volta all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici;
- DATO ATTO che il corso intensivo di formazione volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici di cui al citato articolo 1, comma 87, della legge n. 107 del 2015, si è svolto nel mese di agosto 2015 e che i partecipanti che hanno superato la relativa prova finale sono stati immessi in ruolo;
- DATO ATTO che il citato articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 e che il citato articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, comma 1-ter, qualificano il corso-concorso quale nazionale;
- RITENUTO che la circostanza che il corso-concorso sia nazionale comporta la necessità che la graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale e del successivo corso di formazione e tirocinio siano entrambe nazionali;
- DATO ATTO che il citato articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 dispone, all'ultimo periodo, che il bando relativo alla prima tornata del corso-concorso disciplina tra i titoli valutabili anche l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico;

- CONSIDERATA l'interpretazione della clausola 4 della citata Direttiva 1999/70/CE, fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con le pronunce 8 settembre 2011, n. C-177/10 e 18 ottobre 2012, quest'ultima intervenuta nei procedimenti C-302/11 e C-304/11, nonché della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4724 del 18 settembre 2014 di conferma dell'illegittimità del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011 nella parte in cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo;
- RITENUTO pertanto che l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 217, sia da interpretare in senso conforme alla disciplina comunitaria sopra richiamata, nonché alla giurisprudenza europea e comunitaria formata in materia e che pertanto il requisito dell'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i cinque anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all'entrata in ruolo, ferma restando la conferma in ruolo;
- DATO ATTO che la materia disciplinata dal presente regolamento non rientra tra quelle per le quali è prevista l'acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 233 del 1999;
- RITENUTO comunque opportuno acquisire detto parere, al fine di avvalersi del supporto tecnico-scientifico del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
- ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta del NN/NN/2016;
- RITENUTO di accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, di, per
- UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del NN/NN/2016;

EMANA

il seguente regolamento

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e definisce le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata del corso di formazione dirigenziale e tirocinio e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso medesimo.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) «*Ministero*», il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b) «*Ministro*», il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - c) «*USR*», gli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 - d) «*Bando*», ciascun bando di concorso adottato in attuazione del presente regolamento.
 - e) «*Testo Unico*», il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
 - f) «*Legge*», la legge 13 luglio 2015, n. 107;
 - g) «*Decreto-legge*», il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
 - h) «*CEF*», il Common European Framework of References for Languages come definito dal Consiglio Europeo;
 - i) «*Commissione del concorso*», la Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;
 - l) «*Sotto-commissione del concorso*», ciascuna delle Sotto-commissioni esaminatrici dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;
 - m) «*Commissione del corso*», ciascuna delle Commissioni esaminatrici dei partecipanti al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.
 - n) «*Direttore generale*», il Direttore generale preposto alla direzione competente per il trattamento giuridico ed economico del personale scolastico.

Articolo 3
(Articolazione in fasi del corso-concorso)

1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi:
 - a) eventuale prova pre-selettiva;
 - b) concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;
 - c) corso di formazione dirigenziale e tirocinio;

Articolo 4
(Determinazione del contingente dei posti del concorso e del corso di formazione)

1. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato col Bando ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
2. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del corso-concorso, fermo restando quanto stabilito all'articolo 19, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Sono altresì messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio successivo, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi.

4. Ai posti determinati ai sensi dei commi 2 e 3 sono detratti quelli occorrenti per lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, del Decreto-legge nonché per le procedure di cui all'articolo 1, commi 88 e 92, della Legge e per quelle di cui al presente regolamento relativamente ai concorsi precedentemente banditi.
5. Limitatamente al primo corso-concorso bandito ai sensi del presente regolamento, a valere sui posti di cui ai commi 2, 3 e 4 si applica la riserva di cui all'articolo 14.
6. Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente regolamento avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per ciascun anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
7. Alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti determinati ai sensi dei commi 2, 3 e 4, nella percentuale del venti per cento in più. L'eventuale frazione di posto è arrotondata all'unità intera superiore.

PARTE II – CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE

Articolo 5

(Bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale)

1. Il Bando specifica:
 - a) i requisiti generali di ammissione, ai sensi dell'articolo 6;
 - b) i termini, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione ai sensi dell'articolo 7;
 - c) il numero dei candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione dirigenziale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, nonché dei posti messi a concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 1. Limitatamente al primo corso-concorso bandito ai sensi del presente regolamento, il Bando indica altresì il numero di posti riservati ai sensi dell'articolo 14;
 - d) le modalità di svolgimento della prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli dall'8 al 12;
 - e) le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, ai sensi dell'articolo 18;
 - f) le modalità di versamento, direttamente nei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, del contributo posto a carico dei candidati per far parzialmente fronte alle spese della procedura concorsuale, individuato in un importo pari a 10 euro, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*septies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;
 - g) le modalità e gli adempimenti propedeutici alle attività del corso di formazione dirigenziale, nonché le relative modalità di informazione ai candidati interessati;
 - h) i documenti richiesti per l'assunzione.

Articolo 6
(*Requisiti di ammissione*)

1. Al concorso per l'accesso al corso di formazione dirigenziale può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi dell'articolo 440, comma 4, del Testo Unico, purché in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione un servizio non inferiore a sessanta mesi, anche non continuativi, incluso quello svolto con contratti a tempo determinato.

Articolo 7
(*Istanza di partecipazione al concorso*)

1. I candidati presentano l'istanza di partecipazione al concorso esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero.
2. Il contenuto dell'istanza di partecipazione è disciplinato dal Bando, che indica altresì quali suoi elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso. Nell'istanza sono comunque indicati, a pena di esclusione:
 - a) l'ordine di preferenza tra tutte le regioni, nessuna esclusa, ai soli fini dell'individuazione della sede del corso di formazione dirigenziale e dell'istituzione scolastica nella quale svolgere il tirocinio;
 - b) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, da utilizzare ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 2 e dell'articolo 11, comma 1, lettera c).

Articolo 8
(*Prova preselettiva*)

1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, è svolta una prova preselettiva nazionale.
2. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 7. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.
3. La mancata presentazione per l'espletamento della prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso.
4. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cinquanta quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 1.
5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati.
6. Lo svolgimento della prova preselettiva avviene mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 7 è restituito al termine della stessa.

7. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 2,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,7 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio così conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.
8. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta è pubblicato sul sito internet del Ministero.
9. Il Bando disciplina le modalità e i termini per la comunicazione ai candidati delle date e delle sedi di svolgimento della eventuale prova preselettiva, nonché la durata e le modalità di svolgimento della stessa.

Articolo 9
(*Prove di esame*)

1. Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta e una prova orale.

Articolo 10
(*Prova scritta*)

1. La prova scritta consiste in cinque domande a risposta aperta sulle seguenti materie, fermo restando quanto previsto al comma 2:
 - a) normativa di riferimento per il settore dell'istruzione ed educazione scolastica;
 - b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
 - c) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;
 - d) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;
 - e) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;
 - f) diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;
 - g) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;
 - h) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea.
2. Delle cinque domande a risposta aperta, una, relativa alle materie di cui al comma 1, lettere b), c) o h), è formulata ed è svolta nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, al fine della verifica della conoscenza al livello B2 del CEF.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 2, ultimo periodo.

4. Il Bando disciplina le materie d'esame, articolando quelle di cui al comma 1, nonché i termini e le modalità per lo svolgimento della prova e per la comunicazione ai candidati della data, ora e sede della stessa.

Articolo 11
(Prova orale)

1. La prova orale consiste in:
 - a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'articolo 10, comma 4, che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime, eventualmente tramite la verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;
 - b) una verifica della conoscenza dell'informatica da parte del candidato, con riguardo all'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi;
 - c) una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.
2. La prova orale è superata dai candidati che riportano il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo.
3. Il Bando disciplina i termini e le modalità per lo svolgimento della prova e per la comunicazione ai candidati della data, ora e sede della stessa.

Articolo 12
(Valutazione delle prove e dei titoli)

1. Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti.
2. A ciascuna delle quattro domande della prova scritta non espresse in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 21 punti. Alla domanda in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna delle cinque domande. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.
3. Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 84, 4 e 12 punti. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.
4. La Commissione del concorso determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale. Ai titoli indicati nella tabella A allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a trenta punti. La predetta tabella indica i titoli professionali e culturali valutabili e il punteggio attribuibile a ciascuno di essi.

5. I candidati che superano le prove scritte ed orali sono inseriti nella graduatoria generale di merito per l'accesso al corso di formazione dirigenziale, col punteggio dato dalla somma dei punteggi di cui ai commi 2, 3 e 4.

Articolo 13
(Predisposizione delle prove)

1. Con Decreto del Ministro è istituito un Comitato Tecnico Scientifico per la redazione:
 - a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva;
 - b) dei quesiti a risposta aperta, incluso quello in lingua straniera, della prova scritta.
2. I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre di cui alla citata lettera c).

Articolo 14
(Riserva)

1. Limitatamente al primo corso-concorso bandito ai sensi del presente regolamento, una quota dei posti disponibili per l'accesso al corso di formazione dirigenziale è riservata ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, purché non rientrino tra le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 87, della Legge.
2. La quota di riserva è determinata dal Bando in misura non superiore al cinque per cento dei posti complessivamente disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 7.
3. La riserva opera ai fini della determinazione di quali soggetti, tra quelli utilmente iscritti nella graduatoria di cui all'articolo 17, comma 1, rientrino nel limite numerico dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale e tirocinio di cui all'articolo 4, comma 7.

Articolo 15
(Graduatoria del concorso e ammissione al corso di formazione dirigenziale)

1. All'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'articolo 12, comma 5. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Ai corsi di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione, tenuto conto della riserva di cui all'articolo 14, entro il limite del numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 7.
4. La graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del Direttore generale, ed è pubblicata sul sito internet del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 16
(Commissione del concorso)

1. La Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale è nominata con decreto del direttore generale competente per il trattamento giuridico ed economico del personale scolastico.
2. La Commissione è composta da un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni, dalla data di pubblicazione del Bando. Alla commissione è aggregato un componente esperto per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati. In sede di prova orale, alla commissione è aggregato un ulteriore componente esperto in informatica.
3. Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali o equiparate.
4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l'altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, in entrambi i casi con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni.
5. I componenti aggregati esperti di lingua straniera sono designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento per le classi di concorso A-24 o A-25 della relativa lingua, in quest'ultimo caso purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico nel ruolo.
6. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico nel ruolo.
7. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente al personale amministrativo della terza area.
8. Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ad ogni sottocommissione è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.
9. Il provvedimento di nomina della commissione e delle eventuali sottocommissioni indica almeno un supplente per ciascun componente, scelto secondo le modalità di nomina previste dal presente articolo.
10. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i generi, salvi i casi di motivata impossibilità.
11. Per i compensi dei componenti delle commissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si applicano il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e il Decreto Interministeriale del 12 marzo 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Articolo 17

*(Requisiti generali e cause di incompatibilità o di inopportunità
dei componenti della Commissione del concorso)*

1. I presidenti e i componenti delle Commissioni e Sotto-Commissioni del concorso, inclusi i componenti aggregati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) non avere riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali;
 - b) non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 16 e successivi del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area V della dirigenza scolastica, quadriennio 2006-2009, articoli 6 e successivi del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area I della dirigenza, quadriennio 2006-2009 (per i dirigenti tecnici), dell'articolo 87 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (per i professori universitari ordinari);
 - c) non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
 - d) non essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data.
2. I presidenti e i componenti delle Commissioni e Sotto-Commissioni del concorso debbono, inoltre, possedere e mantenere i seguenti requisiti per non incorrere in cause di incompatibilità o inopportunità rispetto all'incarico:
 - a) a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali, ivi comprese le Rappresentanze sindacali unitarie, o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - b) non avere relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti;
 - c) non aver svolto o svolgere, a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;
 - d) non essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

PARTE III – CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE E TIROCINIO

Articolo 18

(Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio)

1. Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio selettivo è finalizzato all'arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute dai candidati, in relazione alle funzioni proprie del dirigente scolastico, con particolare riguardo alle modalità di direzione della scuola alla luce delle innovazioni previste dalla Legge, ai processi, all'innovazione e agli strumenti della didattica, all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane e ai legami con il contesto e il territorio.
2. Il corso di formazione dirigenziale può essere organizzato a livello regionale e comprende quattro mesi di formazione generale, di cui una parte non superiore a due mesi eventualmente erogabile anche a distanza.

3. Il corso di formazione dirigenziale è valutato dalla Commissione del corso di cui all'articolo 19, con attribuzione di un punteggio in centesimi all'esito di ogni modulo formativo.
4. Al tirocinio sono ammessi tutti i candidati che abbiano frequentato con profitto il corso di formazione dirigenziale.
5. Il tirocinio dura quattro mesi ed è svolto presso istituzioni scolastiche appositamente individuate dagli USR, prioritariamente presso le scuole affidate in reggenza. Il tirocinante è affiancato da un tutor individuato dai medesimi USR.
6. I candidati che terminano il tirocinio sono ammessi al colloquio finale. I candidati che superano il colloquio sono inseriti nella relativa graduatoria generale di merito di cui all'articolo 19. Il colloquio è valutato dalla Commissione del corso di cui all'articolo 19.
7. Con decreto del Ministro sono determinati le modalità organizzative e i criteri di valutazione del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, i soggetti pubblici deputati ad erogare la formazione e i posti disponibili presso ciascuno di essi, i criteri di valutazione del colloquio finale, i criteri di ammissione al tirocinio e di formazione della graduatoria finale a seguito del colloquio finale, nonché le materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali e i piani di studio. Sono altresì stabilite le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validità dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi.
8. Il corso di formazione dirigenziale si svolge nelle sedi individuate ai sensi del decreto di cui al comma 7, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale esonero dagli esami di Stato, ed ha inizio tra il 15 giugno e il 10 settembre. Dal 1° settembre i partecipanti sono assegnati ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.

Articolo 19

(Commissione del corso e graduatoria generale)

1. La commissione esaminatrice del corso di formazione dirigenziale e tirocinio è composta da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 16 ed è nominata dal Direttore generale. La medesima commissione è costituita ai sensi degli articoli 16 e 17, secondo la disciplina specifica contenuta nel decreto di cui all'articolo 18, comma 7.
2. La graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio è nazionale ed è formulata in base al punteggio complessivo finale conseguito da ciascun candidato. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenze per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali.
3. La graduatoria generale di merito è approvata con decreto del Direttore generale ed è pubblicata sul sito internet e sulla rete intranet del Ministero. Della pubblicazione si dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. La graduatoria generale di merito ha durata sino all'approvazione della graduatoria successiva.

Articolo 20

(Vincitori)

1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, per un numero massimo pari a quello dei posti messi a concorso con il relativo Bando, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

2. Il ruolo regionale in cui i vincitori sono assunti è determinato, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR, sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono depennati dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nei termini previsti dalla normativa e che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro un mese, dei documenti richiesti dal Bando per l'assunzione medesima.
4. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.

Articolo 21

(Riammissione al corso successivo)

1. I candidati che non possono iniziare o proseguire la frequenza del corso di formazione dirigenziale per maternità o per gravi motivi comprovati, entro dieci giorni dall'inizio del corso o dall'interruzione della frequenza, da idonea documentazione, sono ammessi di diritto, su loro richiesta, alla frequenza del corso immediatamente successivo.

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero per lo svolgimento dei concorsi a posti da dirigente scolastico, ivi comprese quelle successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) nonché dell'articolo 1, comma 218, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituiscono limite di spesa ai fini della cadenza temporale del Bando e della numerosità dei posti.

Articolo 23

(Disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1-ter, del Decreto-legge, contestualmente al corso-concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
2. Il corso-concorso è bandito dall'USR per il Friuli-Venezia Giulia in analogia con le disposizioni di cui al presente regolamento, al fine di garantire un identico standard formativo della dirigenza scolastica.

3. Al fine di salvaguardare la specificità delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, il corso-concorso prevede lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena ed è integrato con contenuti specifici afferenti alle predette istituzioni scolastiche, ove hanno luogo le attività di tirocinio.
4. Il numero di posti messi a concorso è stabilito, ed accantonato, col Bando ai sensi dell'articolo 4.
5. Il bando del corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, i criteri per la valutazione dei titoli nonché la sede di svolgimento delle prove di ammissione. Parte della prova scritta e delle prove orali è svolta in lingua slovena. Sono applicate, in quanto compatibili, le norme previste dal presente regolamento.
6. Nella commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.

Articolo 24
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL MINISTRO
Stefania Giannini

Tabella A

Tabella di valutazione titoli concorso DS

Per un massimo di 30 punti in totale, tra i titoli culturali e quelli di servizio e professionali

A	Titoli culturali		
	A.1)	Per ciascun altro titolo di laurea, in aggiunta a quello scelto con l'istanza di partecipazione quale titolo di ammissione	punti 1,00
	A.2)	Per ciascun dottorato di ricerca e per ciascun diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del Direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005	punti 4,00
	A.3)	Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile svolta presso istituzioni accademiche estere, sono attribuiti complessivamente Si valuta un solo contratto	punti 2,00
	A.4)	Per ogni borsa di studio conseguita a seguito di pubblico concorso indetto da Università, Istituzioni AFAM, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca, ovvero per Istituzioni estere equiparabili, ed usufruita per almeno un biennio, purché diverse rispetto a quelle di cui ai punti A.2 e A.3	punti 1,50
	A.5)	Per ogni master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti lo specifico profilo professionale del dirigente scolastico rilasciati da Università italiane o estere Sino a un massimo di 2 master	punti 4,00
	A.6)	Per ogni master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente pubblico o in scienze dell'educazione rilasciati da Università italiane o estere, purché diverso rispetto ai titoli di cui al punto A.5. Sino a un massimo di 2 master	punti 2,00
	A.7)	Per ogni altro master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati rilasciati da Università italiane o estere Sino a un massimo di 2 master	punti 1,00
	A.8)	Per la partecipazione all'assistentato Comenius, Grundtvig ovvero per altri titoli ad esso assimilabili stabiliti nell'ambito del programma "Erasmus +", ovvero per l'incarico di assistente di lingua italiana all'estero conseguito a seguito di bandi del MIUR, ovvero per l'incarico di lettore di lingua italiana all'estero, per ogni titolo Sino a un massimo di 2 titoli	punti 1,00
	A.9)	Per il titolo di specializzazione sul sostegno sono attribuiti Si valuta un solo titolo	punti 1,00

A.10)	Per il titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010; per titolo conseguito all'estero, abilitante all'insegnamento in CLIL; per la certificazione CeClil o per la certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 6 aprile 2012, n. 6, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 sono attribuiti Congiuntamente alla certificazione in C1 nella corrispondente lingua Congiuntamente alla certificazione in C2 nella corrispondente lingua Si valuta un solo titolo	punti 2,00 punti 3,00
A.11)	Per ciascun articolo dai contenuti inerenti le materie della prova scritta, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR. Sono valutate al massimo 10 pubblicazioni	punti 0,20
A.12)	Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti le materie della prova scritta purché risulti evidente l'apporto individuale del candidato. Sono valutati al massimo tre libri	punti 2,00
	Avvertenze inerenti i titoli culturali Per i titoli di cui ai punti A.1), A.3), A.4, A.7), A.8) e A.10) si valuta un solo titolo per ogni anno accademico.	

B	Titoli di servizio e professionali	
B.1)	Per ogni anno scolastico di servizio prestato quale dirigente scolastico o preside incaricato ai sensi dell'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297	punti 2,50
B.2)	Per ogni anno scolastico di servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 83, della Legge 107/2015.	punti 1,75
B.3)	Per ogni anno accademico di servizio prestato presso le Istituzioni accademiche in qualità di supervisore del tirocinio ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 315/1998 ovvero in qualità di tutor coordinatore o organizzatore ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249	punti 1,25
B.4)	Inclusione nell'elenco degli esperti dei nuclei di valutazione di cui all'articolo 3, comma 1 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80	punti 0,75

B.5)	Per ogni anno accademico di servizio prestato presso le istituzioni scolastiche in qualità di tutor dei tirocinanti frequentanti i previgenti percorsi SSIS, dei corsi COBASLID e BIFORDOC, dei percorsi di tirocinio formativo attivo, del diploma quadriennale di Didattica della musica valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (ex 31/A e 32/A), , o della laurea in Scienze della formazione primaria, o dei precorsi di specializzazione sul CLIL e sul Sostegno di cui al DM 249/2010	punti 1,25
B.6)	Per ogni incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007	punti 0,75
B.7)	Per ogni anno scolastico in cui si è ricoperto l'incarico di membro, diverso dal tutor, dei comitati per la valutazione di cui all'articolo 11 del Testo Unico	punti 0,75
B.8)	Per ogni anno scolastico in cui si è ricoperto l'incarico specifico di tutor di cui all'articolo 11 del Testo Unico	punti 1,00
B.9)	Per ogni contratto di docenza remunerata presso Università riconosciute dal Ministero Per un massimo di quattro contratti	punti 1,00
	Avvertenze inerenti i titoli di servizio e professionali Sono valutati gli incarichi/servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto, che siano stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.	